



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Ambiente e Territorio

Salvaguardia Ambientale spa
amministrazione@pec.salvaguardiaambientalespa.it

e p.c.



Provincia di Crotona
protocollogenerale@pec.provincia.crotone.it
g.germinara@pec.provincia.crotone.it

Comune di Crotona
Settore Ambiente
protocollocomune@pec.comune.crotone.it

ASP
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
protocollo@pec.asp.crotone.it

ARPACal
Dipartimento Provinciale di Crotona
crotone@pec.arpacalabria.it

Oggetto: centro stoccaggio , deposito preliminare, messa in riserva cernita rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi- sito in Loc. Passovecchio del Comune di Crotona - AIA DDG n. 1041 del 10/02/2010 (per come rettificato con i DDG 4058/2010 e DDG n. 6494/2010) -

VISTO che in data 27/03/2014 è stato pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 27/L alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2014, il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (di seguito D.Lgs. 46/2014) recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", il quale, entrato in vigore l'11 aprile 2014, disciplina le procedure di rinnovo/riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, modificando interamente l'art. 29-octies del D. Lgs 152/2006;

DATO ATTO che, ai sensi del D. lgs 46/2014, il rinnovo periodico delle AIA non è più disciplinato dalla normativa di riferimento, mentre trova applicazione il solo riesame (anche con valenza di rinnovo) secondo la seguente tempistica: a) entro 4 anni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT, relative all'attività principale di installazione; b) trascorsi 10 anni (12 anni per gli impianti certificati ISO 14001 e 16 anni per impianti registrati EMAS) dal primo rilascio dell'AIA o dall'ultimo rinnovo/riesame effettuato;

VISTO che, ai sensi del suindicato decreto, in attuazione della direttiva 2010/75/UE, la durata delle AIA è ampliata ex lege (nello specifico raddoppiate);

RILEVATO che il "Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina IPPC" previsto dall'art. 29quinquies del D. lgs 152/2006 - come modificato dal D. lgs 46/2014 ed istituito presso il MATTM ha stabilito che, per i provvedimenti con scadenza successiva al 10 aprile 2014, le durate delle AIA sono ampliate di diritto e le relative istanze di rinnovo dovranno essere archiviate, fatta salva la possibilità di ritiro delle stesse o di presentazione di richieste di conversione in istanza di riesame da parte dei soggetti gestori;

PRESO ATTO che la scadenza dell'AIA in oggetto, secondo la disciplina previgente, è fissata al 10.02.2016 ("sei anni dall'emissione" v. DDG n. 1041 del 10.02.2010, e successive rettifiche);

DATO ATTO che Codesta società in forza di quanto stabilito dalla Circolare n. 22295 del 27.10.2014 ha presentato l'istanza prot. 291/2015 perché venisse attestata formalmente la "proroga ex lege" della scadenza dell'AIA

Tutto quanto sopra esposto - tenuto conto di quanto stabilito dalla Circolare MATTM n. 22295/2014 - con la presente nota si dà atto che:

A. l'AIA di cui alla DDG n. 1041 del 10/02/2010 (per come rettificato con i DDG 4058/2010 e DDG n. 6494/2010) dovrà essere assoggettata a riesame in via ordinaria entro il 10.02.2022 (considerati 12 anni dal rilascio della prima AIA);

- B. Il gestore dovrà presentare detta richiesta di riesame nei termini di cui all'art. 29octies, punto 3 lett. b, ed in caso di inosservanza, l'autorizzazione s'intenderà scaduta (per come disposto dall'art 29octies punto 5, co. 2° del D. lgs 152/2006 aggiornato).
- C. In caso di pubblicazione delle nuove BAT di cui all'art 29octies sopraindicato, l'AIA di cui al DDG n.1041 del 10.02.2010 sarà sottoposta a riesame nei quattro anni successivi dalla pubblicazione medesima e ciò a prescindere dal termine del 10.02.2022 previsto per il riesame ordinario;
- D. E' fatta sempre salva la possibilità per il gestore di presentare domanda di riesame, il cui procedimento sarà condotto con le modalità di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e 29-quater;
- E. Ai sensi dell'art29octies punto 4 D lgs 152/2006 (come modificato dal D. lgs 46/2014) il riesame è, inoltre, disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:
- c) "a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - d) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;
 - e) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
 - f) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;
 - g) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili";
- F. Sono fatti salvi tutti gli adempimenti a carico del gestore previsti dal D. Lgs. 46/2014 che verranno richiesti anche in seguito della presente nota.

Con riferimento, inoltre, all'AIA di cui alla DDG n. 1041 del 10/02/2010 (per come rettificato con i DDG 4058/2010 e DDG n. 6494/2010)

VISTO che il D. lgs 46/2014 prevede la presentazione "prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata", a cura del gestore della relazione di riferimento di cui all'art. 7, punto 2, lett. m;

DATO ATTO che, secondo le indicazioni del "Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina IPPC" la presentazione di tale relazione era subordinata all'emanazione delle linee guida da parte del MATTM mediante decreto, per la definizione in maniera uniforme dei relativi contenuti e modalità;

VISTO il DM n 272/2014, con il quale il MATTM ha disciplinato la materia della relazione di riferimento; e, in particolare, quanto stabilito all'art 3 co. 2 del succitato DM n.272/2014 **in merito alla verifica di assoggettabilità per tutti gli impianti compresi nell'Allegato VIII alla Parte II del D. lgs 152/2006.**

Si dispone, altresì, che:

1. Il Gestore - qualora non abbia già provveduto- dovrà effettuare la verifica di assoggettabilità all'obbligo della relazione di riferimento secondo la procedura di cui all'Allegato 1 prevista dal DM n. 272 del 13/11/2014 entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla ricezione della presente nota ed, in caso di obbligo della relazione di riferimento, la stessa dovrà presentata nei successivi 60 (sessanta) giorni;
2. Il Gestore dovrà procedere a presentare o rinnovare (anche mediante appendice integrativa) le garanzie già in atti in conformità al periodo indicato al punto 2 del presente atto (durata AIA: 10.02.2022 + 2 anni); in caso di polizze fideiussorie non ancora in scadenza, tale adempimento dovrà essere eseguito almeno 60 giorni prima della scadenza medesima.
3. Resta fermo l'obbligo di ulteriori adeguamenti delle suddette garanzie finanziarie che dovessero essere necessari agli esiti dei lavori dei gruppi tematici costituiti per l'applicazione del D. lgs n. 46/2014 presso il Ministero (MATTM).
4. Fino all'adozione del decreto di aggiornamento dell'AIA, che avverrà in occasione del primo riesame ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-octies e 29-nonies del D.Lgs 152/2006 (modificati dal D. lgs 46/2014) sarà cura di Codesta società conservare la presente nota unitamente al decreto autorizzativo - DDG n. 1041/2010 (per come rettificato con i DDG 4058/2010 e DDG n. 6494/2010)- , di cui la presente costituisce prosecuzione, anche al fine di eventuali verifiche/controlli.

Il Dirigente di Servizio
Ing. Gabriele Alitto

Il Dirigente di Settore
Arch. Orsola Reillo

IL DIRIGENTE GENERALE
Ing. Domenico Pallaria